

**COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO**

**PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO**

**GENERALE PER LA DISCIPLINA  
DELLE ENTRATE COMUNALI**

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

### *Oggetto e finalità del regolamento*

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2) Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, d'accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
- 3) Il recepimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico del Bilancio comunale.
- 4) Ai fini del presente Regolamento s'intende:
  - per “*soggetto passivo*” il soggetto – persona fisica o giuridica – tenuta al versamento delle entrate tributarie o patrimoniali:
  - per “*soggetto gestore*” il Comune di San Colombano al Lambro (e per esso il Responsabile del servizio comunale assegnatario dell'entrata), nonché altro soggetto – persona fisica o giuridica – fra quelli indicati al successivo art. 5, comma 1, lettera a), b), c), d), - incaricati, anche disgiuntamente, per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

## Art. 2

### *Limiti alla potestà regolamentare in materia di entrate Tributarie*

- 1) Con riferimento alle entrate tributarie – in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione – il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi

## **TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Art. 3**

#### *Definizione delle entrate*

- 1) Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato o Regionali che individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
- 2) Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### **Art. 4**

#### *Regolamentazione delle entrate*

- 1) I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie entrano in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui sono adottati e devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
- 2) Ove uno o più regolamenti non vengano adottati nei termini di cui al comma 1, nonché per quanto non espressamente regolamentato in sede comunale, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 5**

#### *Forme di gestione delle entrate*

- 1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse, per le attività – anche disgiunte – di riscossione, liquidazione, accertamento, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997:
  - a) gestione diretta, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della Legge n. 142/1990;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 142/1990;
  - c) affidamento mediante convenzione a Società per Azioni o a Responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della Legge n. 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni, i cui soci privati

siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/97;

- d) affidamento in concessione ai concessionari di cui al D.P.R. n. 43/1988 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997.
- 2) Per le fattispecie di cui al precedente comma 1 – lettera c), d) – l'affidamento è effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.
- 3) La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 4) L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
- 5) Le valutazioni per la scelta della forma di gestione fra quelle indicate nel precedente comma 1 – lettere b), c), d) – debbono risultare da apposita relazione del Responsabile Servizio assegnatario della gestione dell'entrata e contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata. Tale relazione è soggetta al parere preventivo dell'Organo di Revisione del Comune.
- 6) E' vietata ogni partecipazione diretta degli amministratori dei Comuni e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d).

## **Art. 6**

### *Determinazione di aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi*

- 1) Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relative alle entrate di propria competenza.
- 2) Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
- 3) I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono determinati con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
- 4) Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura dei beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei servizi cui si riferiscono.

## **Art. 7**

### *Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni*

- 1) In sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto anche delle ipotesi tassative di leggi vigenti, il Consiglio Comunale disciplina i criteri generali per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
- 2) Eventuali agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni, stabilite dalla legge dello Stato e Regionali che subentrano dopo l'entrata in vigore dei regolamenti comunali, si applicano esclusivamente previo recepimento regolamentare, ad eccezione dell'ipotesi in cui le stesse siano immediatamente applicabili.

## **Art. 8**

### *Soggetti responsabili delle entrate*

- 1) Nel caso di gestione diretta di cui al precedente art. 5, c. 1, lettera a), è direttamente responsabile della relativa gestione e di ogni connessa attività il Responsabile del Servizio comunale al quale la singola entrata risulta assegnata nel P.R.O. annuale.
- 2) Nel caso la gestione venga affidata ai soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere b), c), d), gli stessi devono intendersi direttamente responsabili della relativa gestione e di ogni connessa attività.

## **Art. 9**

### *Attività di verifica e controllo*

- 1) Il soggetto gestore è obbligato a verificare che quanto dichiarato e corrisposto dai soggetti passivi a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o di godimento dei beni o dei servizi pubblici mediante attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
- 2) Il soggetto gestore provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 3) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
- 4) Il soggetto gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il soggetto passivo a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo e/o sanzionatorio.

- 5) Per le entrate gestite direttamente dal Comune, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.R.O., oppure con deliberazione successiva, nella quale si da atto che le risorse umane e strumentali assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## **Art. 10**

### *Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali*

- 1) L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del soggetto gestore nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei corrispettivi e dei relativi criteri e modalità di calcolo riferiti a ciascun tipo di entrata.
- 2) Il soggetto gestore, se diverso dal Comune, dovrà istituire nell'ambito del territorio comunale un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini, anche in via telematica, tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
- 3) Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del soggetto gestore pubblicizzare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
- 4) Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto tramite messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 5) Per le entrate patrimoniali sarà cura del soggetto gestore pubblicizzare i termini e le modalità degli adempimenti in esecuzione degli appositi regolamenti.

## **Art. 11**

### *Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali*

- 1) Per le entrate tributarie gestite direttamente dal Comune, l'attività di accertamento è svolta dal responsabile del Servizio comunale all'uopo incaricato, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
- 2) La richiesta al cittadino di somme di natura non tributaria per le quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 9, risulta essere stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati

tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

- 3) L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica tramite messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 4) Nel caso di affidamento del servizio ai soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere b), c), d), le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia patrimoniale, sono svolte con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune ed i soggetti medesimi.

## **Art. 12**

### *Sanzioni*

- 1) Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 23 dicembre 1997 e successive modifiche, sono graduate con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge. In assenza del suddetto provvedimento deliberativo si applicheranno le misure minime previste dai suddetti decreti legislativi.
- 2) Le sanzioni relative alle entrate non tributarie di cui al precedente art. 3, comma 2, disciplinate da apposito regolamento, sono stabilite nel Regolamento medesimo.
- 3) Le sanzioni relative alle entrate non tributarie di cui al precedente art. 3, comma 2, non disciplinate da apposito regolamento, sono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 4) Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del soggetto gestore.
- 5) In caso di errori relativi ai presupposti di applicazione di entrata tributaria che risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'Amministrazione Comunale, il soggetto gestore non procede ad irrogare le sanzioni accessorie.

## **Art. 13**

### *Forme di riscossione*

- 1) La riscossione delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e per gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali:
  - a) il versamento diretto

- b) il versamento tramite conto corrente postale
- c) bonifico bancario
- d) pagamenti elettronici (bancomat)
- e) versamento mediante modello F. 24.

## **Art. 14**

### *Forme di riscossione coattiva*

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni.
- 2) Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, previa verifica dell'opportunità e della convenienza economica.
- 3) Compete al soggetto gestore la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al soggetto gestore.
- 4) Se richiesto dalla relativa normativa di riferimento, il Segretario Comunale – ovvero il Direttore Generale, se nominato - appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
- 5) Per le entrate tributarie, il limite al di sotto dei quali non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune (art. 17, comma 88, Legge n. 127/1997) è stabilito in L. 20.000 – (ventimila); tale limite può essere aggiornato periodicamente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 6) Per le entrate patrimoniali, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune è stabilito in L. 20.000- (ventimila); tale limite può essere aggiornato periodicamente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

## **Art. 15**

### *Poteri ispettivi*

- 1) Al fine di garantire la costante verifica degli equilibri economici di bilancio, al Segretario Comunale – ovvero al Direttore Generale, se nominato – ed al Dirigente del Settore Economico-Finanziario è attribuito, anche disgiuntamente, il potere ispettivo nei confronti dei soggetti gestori di cui al precedente articolo 5, comma 1.



## **TITOLO III – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI**

### **Art. 16**

#### *Tutela giudiziaria*

- 1) Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il Comune – a mezzo del Responsabile del Servizio comunale responsabile del tributo – o altro soggetto gestore sono abilitati a stare in giudizio anche senza difensore.
- 2) Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o altro soggetto gestore debbono farsi assistere da un professionista abilitato, qualora non vi siano dipendenti comunali a ciò abilitati.
- 3) Nel caso di cui al precedente comma 2, qualora il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

### **Art. 17**

#### *Autotutela*

- 1) Il soggetto gestore può annullare totalmente o parzialmente l'atto di accertamento o di liquidazione ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2) In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo della soccombenza;
  - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 3) Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il soggetto gestore, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico da attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
- 4) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il soggetto gestore procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

## **TITOLO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER LE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Art. 18**

#### *Criteri generali*

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel presente Titolo viene disciplinato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 così come modificato dal DL n° 185 del 29/11/2008 convertito nella Legge n° 2 del 28/01/2009.
- 2) Il termine "Ufficio" contenuto nel presente Titolo si riferisce ai Servizi Tributarî del Comune di San Colombano al Lambro.

### **Art. 19**

#### *Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

- 1) L'istituto dell'accertamento con adesione persegue il fine di semplificare la gestione dei rapporti tra l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente ispirandoli a principi di reciproco affidamento. E' un istituto deflativo del contenzioso che tende ad agevolare la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti.
- 2) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza in materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 3) L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
- 4) L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

### **Art. 20**

#### *Definizione degli accertamenti*

- 1) L'accertamento con adesione del contribuente può riguardare tutti i tributi comunali.
- 2) La definizione ha effetto per uno o più tributi dovuti dal contribuente.

- 3) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
- 4) La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice – entro i termini temporali stabilite dalle norme disciplinanti ciascun tributo – nei seguenti casi:
  - a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior tributo superiore al cinquanta per cento del tributo definitivo;
  - b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
  - c) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti di società o associazioni o dell'azienda coniugale, alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
- 5) A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalle norme disciplinanti ciascun tributo.
- 6) Qualora il contribuente presti adesione ai contenuti dell'invito di cui al successivo art. 21, comma 1 le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalle norme disciplinanti ciascun tributo.

## **Art. 21**

### *Avvio del procedimento*

- 1) L'ufficio invia al contribuente un invito a presentarsi, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) il tributo e i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - b) gli elementi identificativi dell'eventuale atto, denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui all'art.23.
  - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera C.
  - e) data, ora e luogo in cui presentarsi per definire l'accertamento con adesione.

## **Art. 22**

### *Adesione del contribuente ai contenuti dell'invito*

- 1) Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui all'art. 21, comma 1) mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di

adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

- 2) Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui all'art. 21, comma 1, deve essere effettuato con le stesse modalità di cui all'art. 25 ma senza prestazione di garanzie fidejussorie. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
- 3) In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1 del presente articolo il competente Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.
- 4) La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo deve contenere le seguenti informazioni:
  - il soggetto che presenta la comunicazione;
  - l'atto di invito al contraddittorio formulato dall'Ufficio per il quale si presta adesione;
  - il numero delle rate prescelte, in caso di opzione per il pagamento rateale;  
Alla comunicazione deve essere, inoltre, allegata copia:
    - della quietanza dell'avvenuto pagamento dell'unica rata o della prima rata;
    - di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità.

Circa le modalità di trasmissione, la comunicazione può essere sia consegnata direttamente agli Uffici che hanno emesso l'invito, i quali rilasciano apposita attestazione di ricevuta, sia spedita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ritorno.

- 5) Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano con riferimento agli inviti emessi dall'ufficio competente a decorrere dal 1° gennaio 2009.

## **Art. 23**

### *Istanza del contribuente*

- 1) Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi o verifiche in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
- 2) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento – non preceduto dall'invito di cui all'art. 20 – può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'avviso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico o telematico.
- 3) Il termine per l'impugnazione indica al comma 2 e quello per il pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'Ufficio è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.
- 4) Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio – anche telefonicamente o telematicamente – formula al contribuente l'invito a comparire. La

definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

- 5) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito e l'assenza di adesione ai contenuti dell'invito di cui all'art. 23, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 6) Eventuali , motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 7) Delle operazioni compiute , delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del tributo o suo delegato.

#### **Art. 24**

##### *Atto di accertamento con adesione*

- 1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente ( o da un suo procuratore generale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato.
- 2) Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché, la liquidazione dei maggiori importi distinti per tributo, sanzioni, interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

#### **Art. 25**

##### *Adempimenti successivi*

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 24, con le modalità stabilite dalle norme disciplinanti ciascun tributo.
- 2) Su richiesta scritta del contribuente, da presentarsi all'Ufficio entro 10 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 22, le somme dovute – se di importo superiore a € 516,46 – possono essere versate anche ratealmente, con le seguenti modalità:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - da € 516,47 a € 2.065,83       | - rateizzazione da due a otto rate mensili di pari importo            |
| - da € 2.065,84 a € 5.164,57     | - rateizzazione da quattro a dieci rate mensili di pari importo       |
| - importi superiori a € 5.164,57 | - rateizzazione da dodici a ventiquattro rate mensili di pari importo |

Il suddetto beneficio, con le modalità sopra indicate, si applica anche nel caso in cui la procedura, relativa al medesimo tributo, interessi contemporaneamente più contribuenti appartenenti al medesimo nucleo familiare.

- 3) L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale – da versare in un'unica soluzione contestualmente alla prima rata – calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza dei singoli versamenti rateali.
- 4) Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo – o di quello della prima rata – il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento nonché; a documentazione relativa alla prestazione della garanzia, se richiesta: l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 5) Sulle somme rateizzate il contribuente è tenuto a prestare garanzia, con le modalità di cui all'art. 38 – bis del D.P.R. 633/1972, per il periodo di rateazione aumentato di un anno.

## **Art. 26**

### *Perfezionamento della definizione*

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 25, comma 1, oppure con il versamento della prima rata e relativi interessi di cui all'art. 25, comma 3, qualora risulti prestata idonea garanzia. Nell'ipotesi di cui all'art. 25, comma 6), la definizione si perfeziona con il versamento di tutte le rate della dilazione.
- 2) In caso di omesso pagamento di alcune delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 20. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

## **Art. 27**

### *Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale*

- 1) Nei confronti dei Tributi Comunali trovano applicazione, se ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale disciplinate dall'art. 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 28**

#### *Disposizioni relative all'introduzione dell'Euro*

- 1) In conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 23, nei periodi 01 gennaio 1999 – 31 dicembre 2001 per le entrate comunali disciplinate dal presente regolamento, qualora le relative operazioni di versamento non vengano effettuate in contanti, potranno essere versate indifferentemente in Lire oppure in Euro. A tal fine ogni provvedimento emesso dal soggetto gestore – relativamente alla gestione delle entrate disciplinate dal presente Regolamento – dovrà indicare espressamente gli importi espressi in Lire ed Euro, compatibilmente con l'obbligo di impiego di specifica modulistica ufficiale approvata dai componenti Organi Ministeriali.

### **Art. 29**

#### *Disposizioni finali – Entrata in vigore*

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Le disposizioni del Titolo IV del presente Regolamento dispiegano la propria efficacia per tutti i procedimenti non conclusi con l'emissione di un formale provvedimento di accertamento da parte dell'Ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso.

Le disposizioni di cui all'art. 25 dispiegano la propria efficacia nei confronti dei procedimenti innanzi le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1<sup>a</sup> gennaio 1999.

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare in materia di entrate tributarie

## **TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE**

Art. 3 - Definizione delle entrate

Art. 4 - Regolamentazione delle entrate

Art. 5 - Forme di gestione delle entrate

Art. 6 - Determinazione di aliquote, canoni tariffe e corrispettivi

Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

Art. 10- Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 11- Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 12- Sanzioni

Art. 13- Forme di riscossione

Art. 14- Forme di riscossione coattiva

Art. 15- Poteri ispettivi

## **TITOLO III – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI**

Art. 16- Tutela giudiziaria

Art. 17- Autotutela

## **TITOLO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER LE ENTRATE TRIBUTARIE**

Art. 18- Criteri generali

Art. 19- Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 20- Definizione degli accertamenti

Art. 21- Avvio del procedimento

Art. 22- Adesione del contribuente ai contenuti dell'invito

Art. 23-. Istanza del contribuente.

Art. 24 - Atto di accertamento con adesione

Art. 25 - Adempimenti successivi

Art. 26- Perfezionamento della definizione

Art. 27- Disposizione in materia di conciliazione giudiziale

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 28 – Disposizioni relative all'introduzione dell'Euro.

Art. 29- Disposizioni finali – Entrata in vigore.



Il presente Regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.04.2009 con atto n. 7 (immediatamente esecutivo).

IL SINDACO  
f.to (Rag. Gian Luigi Panigada)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

---

Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 28.04.2009 al 14.05.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

---

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

San Colombano al Lambro, 25 maggio 2009